

Ordinanza sul Codice penale, sul Codice penale militare e sul diritto penale minorile (OCP-CPM-DPMin)¹

del 19 settembre 2006 (Stato 1° luglio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 387 capoverso 1 lettere a, b ed e del Codice penale² (CP);
visto l'articolo 38 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003³ (DPMin);
visti gli articoli 34b capoverso 1 e 47 del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴
(CPM),⁵

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. la competenza per l'esecuzione, nonché l'assunzione delle spese in caso di pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino dell'esecuzione;
- b. il concorso di più sanzioni secondo il CP;
- b^{bis}.⁶il concorso di sanzioni secondo il DPMin e il CP;
- c. il concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni;
- c^{bis}.⁷l'inizio della durata dell'espulsione;
- d. le misure da prendere in caso di divieti di condurre, nonché l'ammontare e l'impiego della retribuzione dei detenuti;
- e. l'applicazione per analogia delle disposizioni della presente ordinanza all'esecuzione di sentenze dei tribunali militari o del Tribunale penale federale.

RU **2006** 4495

¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2024** 489).

² RS **311.0**

³ RS **311.1**

⁴ RS **321.0**

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2024** 489).

⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU **2024** 489).

⁷ Introdotta dalla cifra I n. 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

Sezione 2: Pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino dell'esecuzione: competenza per l'esecuzione e assunzione delle spese

Art. 2 Pene uniche

¹ La pena unica di cui agli articoli 46 capoverso 1, 62a capoverso 2 o 89 capoverso 6 CP è eseguita dal Cantone il cui giudice l'ha ordinata.

² Il Cantone cui compete l'esecuzione sostiene le spese d'esecuzione. Il ricavo delle pene pecuniarie gli appartiene.

Art. 3 Revoca della sospensione condizionale e ripristino dell'esecuzione

¹ Se viene revocata la sospensione condizionale di una pena pecuniaria o di una pena detentiva senza che venga pronunciata una pena unica secondo l'articolo 46 capoverso 1 CP, l'esecuzione della pena compete al Cantone il cui giudice l'ha ordinata.⁸

² Se è disposto il ripristino dell'esecuzione dopo la liberazione condizionale senza che venga pronunciata una pena unica secondo l'articolo 89 capoverso 6 CP, l'esecuzione della pena residua compete al Cantone che ha eseguito la pena detentiva sino al momento della liberazione condizionale.

³ Se è ordinata l'esecuzione di una pena detentiva differita a beneficio di una misura, senza che venga pronunciata una pena unica secondo l'articolo 62a capoverso 2 CP, il Cantone il cui giudice ha ordinato la pena detentiva è competente a eseguire la pena residua.

⁴ Le spese d'esecuzione sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

Sezione 3: Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di più sanzioni a tenore del Codice penale⁹

Art. 4¹⁰ Pene detentive eseguibili simultaneamente

Se nell'esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli articoli 74–89 CP, secondo la loro durata totale.

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

Art. 5 Liberazione condizionale da pene detentive
eseguibili simultaneamente

¹ In caso di pene detentive di durata limitata eseguibili simultaneamente, il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base alla loro durata totale.

² Se nell'esecuzione vi è concorso di una pena detentiva a vita con pene detentive di durata limitata, il termine minimo per la liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 86 capoverso 5 CP è calcolato aggiungendo rispettivamente 15 e 10 anni ai due terzi e alla metà della durata complessiva delle pene detentive di durata limitata da eseguirsi congiuntamente.

³ Nel calcolo di cui ai capoversi 1 e 2 si tiene conto anche delle pene residue conseguenti alla revoca della liberazione condizionale. Le parti da eseguire delle pene detentive con sospensione parziale non sono incluse nel calcolo.

Art. 6 Misure terapeutiche eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di più misure terapeutiche identiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, tali misure s'integrano e sono eseguite come un'unica misura.

² Se nell'esecuzione vi è concorso di più misure terapeutiche diverse a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, l'autorità competente fa eseguire la misura più urgente o più appropriata e differisce l'esecuzione delle altre; se più misure in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate, l'autorità competente ordina l'esecuzione simultanea in quanto sia disponibile un'istituzione adeguata.

³ Se, nel corso dell'esecuzione secondo il capoverso 2, misure differite si rivelano altrettanto oppure più urgenti o appropriate, l'autorità competente ne ordina l'esecuzione congiuntamente alle misure precedentemente disposte o in loro vece.

⁴ Gli articoli 62–62d, 63a e 63b CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure eseguite e all'esecuzione delle misure differite. Nei casi di cui all'articolo 62c capoversi 3, 4 e 6 e all'articolo 63b capoversi 4 e 5 CP, la decisione spetta al giudice che ha ordinato la misura eseguita.

Art. 7 Misure terapeutiche e internamento a tenore dell'articolo 64
capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente

¹ Se vi è concorso di misure terapeutiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, l'autorità competente fa eseguire l'internamento e differisce l'esecuzione delle altre misure. L'esecuzione dell'internamento è retta dagli articoli 64–65 CP.

² Il giudice che ha ordinato l'internamento decide, ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 CP, se e in qual misura le misure terapeutiche differite sono ancora eseguite successivamente.

³ La fine dell'internamento grazie al superamento con successo del periodo di prova secondo l'articolo 64a capoverso 5 CP comporta nel contempo la soppressione delle misure terapeutiche differite secondo il capoverso 1.

Art. 8 Internamenti a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di più internamenti a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, tali internamenti s'integrano e sono eseguiti come un unico internamento.

² L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva pronunciata simultaneamente.

³ L'articolo 64 capoversi 2 e 3 CP si applica per analogia. Il termine minimo per una liberazione condizionale giusta l'articolo 64 capoverso 3 CP è calcolato in base alla durata totale di tutte le pene detentive.

Art. 9 Misure stazionarie e pene detentive eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP con pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene detentive. L'autorità competente differisce sia le pene detentive pronunciate unitamente alle misure, sia quelle in concorso con le misure. Gli articoli 62–62d CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure e all'esecuzione delle pene detentive differite. Nei casi di cui all'articolo 62c capoversi 3, 4 e 6 CP, la decisione spetta al giudice che ha ordinato la misura eseguita.

² Se nell'esecuzione vi è concorso di un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP con pene detentive, l'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva.

Art. 10 Misure ambulatoriali e pene detentive eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di misure ambulatoriali a tenore dell'articolo 63 CP con pene detentive, l'autorità competente esegue:

- a. le misure ambulatoriali e le pene detentive simultaneamente; o
- b. la misura o pena detentiva più urgente o più appropriata e differisce l'esecuzione delle altre sanzioni.

² Il giudice che ha ordinato la misura o pena detentiva eseguita decide se e in qual misura le misure o pene detentive differite giusta il capoverso 1 lettera b sono ancora eseguite successivamente.

Art. 11 e 12¹¹**Art. 12a¹²** Espulsioni eseguibili simultaneamente

¹ Le espulsioni concorrenti decorrono insieme per la durata in cui sono eseguite simultaneamente.

¹¹ Introdotta dalla cifra I n. 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

¹² Abrogati dalla cifra I dell'O del 4 set. 2024, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489)

² Se un'espulsione obbligatoria e una non obbligatoria sono eseguite simultaneamente, la sospensione dell'esecuzione è retta dall'articolo 66d CP.

Art. 12b¹³ Pene o misure privative della libertà eseguibili simultaneamente all'espulsione

All'esecuzione di un'espulsione in concorso con pene o misure privative della libertà si applica l'articolo 66c capoversi 2 e 3 CP.

Sezione 3a:¹⁴

Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni a tenore del diritto penale minorile e del Codice penale

Art. 12c Pene del DPMIn e pene detentive del CP eseguibili simultaneamente

Se nell'esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMIn o di privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMIn con pene detentive a tenore dell'articolo 40 CP, le pene sono eseguite consecutivamente.

Art. 12d Misure protettive del DPMIn e misure terapeutiche del CP eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12–15 DPMIn con misure terapeutiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, l'autorità competente esegue la misura protettiva o terapeutica più urgente o più appropriata. L'esecuzione delle altre misure è differita.

² Se, nel corso dell'esecuzione secondo il capoverso 1, le misure protettive o terapeutiche differite si rivelano più urgenti o più appropriate, le autorità competenti ne ordinano l'esecuzione in vece delle misure protettive o terapeutiche precedentemente disposte.

³ Gli articoli 19 e 32 capoversi 2 e 3 DPMIn nonché 62–62d, 63a e 63b CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure eseguite e all'esecuzione delle misure differite.

Art. 12e Collocamenti del DPMIn e pene detentive del CP eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di collocamenti a tenore dell'articolo 15 DPMIn con pene detentive a tenore del CP, i collocamenti sono eseguiti prima delle pene detentive. L'esecuzione delle pene detentive è differita.

¹³ Introdotto dalla cifra I n. 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

¹⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

² Gli articoli 19 e 32 capoversi 2 e 3 DPMin nonché 62*b* capoverso 3 e 62*c* capoverso 2 CP si applicano per analogia alla conclusione dei collocamenti e all'esecuzione delle pene detentive differite.

Art. 12*f* Pene del DPMin e misure terapeutiche stazionarie del CP
eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMin o di privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMin con misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP, l'autorità competente esegue le misure terapeutiche stazionarie. L'esecuzione delle pene minorili è differita.

² Gli articoli 62–62*d* CP e l'articolo 32 capoversi 2 e 3 DPMin si applicano per analogia alla conclusione delle misure terapeutiche stazionarie e all'esecuzione delle pene minorili differite.

Art. 12*g* Trattamenti ambulatoriali del DPMin e pene detentive del CP
eseguibili simultaneamente o trattamenti ambulatoriali del CP
e privazioni della libertà del DPMin eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di trattamenti ambulatoriali a tenore dell'articolo 14 DPMin con pene detentive a tenore del CP, le autorità competenti eseguono:

- a. le sanzioni simultaneamente; o
- b. la sanzione più urgente o più appropriata; l'esecuzione delle altre sanzioni è differita.

² Se vi è concorso di privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMin con trattamenti ambulatoriali a tenore dell'articolo 63 CP, il capoverso 1 si applica per analogia.

³ Gli articoli 19 e 32 capoverso 4 DPMin nonché 56 capoverso 6 e 63*b* capoverso 1 CP si applicano per analogia quando occorre stabilire se e in quale misura le sanzioni differite giusta il capoverso 1 o 2 vadano ancora eseguite successivamente.

Art. 12*h* Sanzioni del DPMin e internamenti del CP
eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di misure protettive a tenore degli articoli 12–15 DPMin o di prestazioni personali a tenore dell'articolo 23 DPMin con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, l'internamento va eseguito prima delle altre sanzioni. L'esecuzione delle sanzioni per minori è differita.

² Una misura terapeutica stazionaria a tenore dell'articolo 65 capoverso 1 CP o la liberazione definitiva dall'internamento grazie al superamento con successo del periodo di prova secondo l'articolo 64*a* capoverso 5 CP comporta la soppressione delle sanzioni differite secondo il DPMin.

³ Se nell'esecuzione vi è concorso di privazioni della libertà a tenore dell'articolo 25 DPMin con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, le privazioni della libertà vanno eseguite prima dell'internamento.

Art. 12i Collocamenti o pene del DPMIn ed espulsioni del CP
eseguibili simultaneamente

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di collocamenti a tenore dell'articolo 15 DPMIn o di pene a tenore del DPMIn con un'espulsione a tenore degli articoli 66a o 66a^{bis} CP, i collocamenti e le pene o le parti delle pene senza condizionale vanno eseguite prima dell'espulsione.

² L'espulsione è eseguita non appena il collocamento sia soppresso oppure il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall'esecuzione della pena o della misura, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un'altra misura protettiva.

Sezione 4:
**Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate
in diversi Cantoni o di sanzioni pronunciate da diverse autorità
giudicanti dello stesso Cantone¹⁵**

Art. 13¹⁶ Accordo tra i Cantoni o le autorità interessati

¹ Se nell'esecuzione vi è concorso di sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni interessati si accordano tra loro, se occorre decidere in merito a:

- a. l'esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate;
- b. l'esecuzione simultanea di sanzioni.

² Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni del DPMIn e del CP ordinate da autorità diverse dello stesso Cantone, il capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 14 Competenza per l'esecuzione in caso di concorso
di sanzioni del CP¹⁷

Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l'esecuzione, è competente:

- a. per l'esecuzione congiunta di pene detentive in concorso tra loro (art. 4): il Cantone il cui giudice ha inflitto la pena singola o unica più lunga (art. 46 cpv. 1, 62a cpv. 2 e 89 cpv. 6 CP);
- b.¹⁸ per l'esecuzione di misure identiche (art. 6 cpv. 1 e art. 8), l'esecuzione simultanea di misure terapeutiche diverse (art. 6 cpv. 2) o di misure ambulatorio-

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

riali e pene detentive (art. 10 cpv. 1 lett. a): il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato per prima;

c.¹⁹ ...

- d. nei casi di cui all'articolo 6 capoverso 3: il Cantone cui compete l'esecuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2;
- e. nei casi restanti (art. 6 cpv. 2, art. 7, 9 e 10 cpv. 1 lett. b): il Cantone il cui giudice ha inflitto le sanzioni che giungono ad esecuzione.

Art. 14a²⁰ Espulsione

¹ All'esecuzione di un'espulsione in concorso con pene o misure privative della libertà pronunciate in un altro Cantone si applica l'articolo 66c capoversi 2 e 3 CP.

² Per l'esecuzione di un'espulsione in concorso con una pena a tenore del CP o del DPMIn oppure con una misura privativa della libertà o una misura protettiva a tenore del DPMIn pronunciata in un altro Cantone è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l'espulsione.²¹

³ Per l'esecuzione simultanea di espulsioni concorrenti pronunciate in diversi Cantoni è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l'espulsione che termina per ultima. I Cantoni possono convenire altrimenti.

Art. 14b²² Coordinamento dell'esecuzione in caso di concorso di sanzioni del DPMIn e del CP

Se le autorità interessate dello stesso Cantone o di Cantoni diversi non convengono altrimenti per quanto concerne l'esecuzione delle seguenti sanzioni in concorso tra loro (art. 13), vale quanto segue:

- a. in caso di concorso di misure protettive a tenore del DPMIn e di misure stazionarie a tenore del CP (art. 12d cpv. 1), è eseguita la misura che per prima è passata in giudicato;
- b. in caso di concorso di trattamenti ambulatoriali a tenore del DPMIn e di pene detentive a tenore del CP o trattamenti ambulatoriali a tenore del CP e privazioni della libertà a tenore del DPMIn (art. 12g), le sanzioni sono eseguite simultaneamente.

Art. 15 Competenze decisionali del Cantone competente

Al Cantone cui incombe l'esecuzione congiunta delle sanzioni spettano le competenze decisionali in materia d'esecuzione anche per quanto concerne le sanzioni pronunciate negli altri Cantoni.

¹⁹ Abrogata dalla cifra I dell'O del 4 set. 2024, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

²⁰ Introdotto dalla cifra I n. 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

²² Introdotto dalla cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

Art. 16 Assunzione delle spese di esecuzione in caso di concorso di sanzioni del CP²³

¹ Le spese d'esecuzione delle misure, compresa l'esecuzione dell'espulsione, sono assunte dal Cantone cui compete l'esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione.²⁴

² Le spese d'esecuzione delle pene sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

³ Le spese per l'esecuzione congiunta dell'internamento sono assunte in parti uguali dai Cantoni interessati.

Art. 17²⁵**Sezione 4a:²⁶ Inizio della durata dell'espulsione****Art. 17a**

La data di partenza ai sensi dell'articolo 66c capoverso 5 CP è la data effettiva di partenza. Se questa non è nota, la data stabilita dall'autorità d'esecuzione è considerata data di partenza, salvo che si accerti in seguito che il condannato non ha lasciato la Svizzera.

Sezione 5: Divieto di condurre e retribuzione**Art. 18** Divieto di condurre

¹ Passata in giudicato la sentenza, il giudice comunica immediatamente il divieto di condurre disposto in virtù dell'articolo 67e CP all'autorità competente secondo l'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 novembre 2018²⁷ concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione.²⁸

² L'autorità competente:

- a. determina la data d'entrata in vigore del divieto di condurre;
- b. comunica tale data al condannato e gli ordina di consegnare la sua licenza per allievo conducente o di condurre;

²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

²⁵ Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 set. 2024, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).

²⁶ Introdotta dalla cifra I n. 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

²⁷ RS 741.58

²⁸ Nuovo testo giusta la cifra II 1 dell'all. all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

c.²⁹ trasmette al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione i dati relativi al divieto di condurre.

Art. 19 Retribuzione

I Cantoni stabiliscono l'ammontare della retribuzione di cui all'articolo 83 CP e il suo impiego da parte del detenuto.

Sezione 6: Esecuzione di sentenze dei tribunali militari e del Tribunale penale federale

Art. 20

¹ La presente ordinanza si applica per analogia all'esecuzione di sanzioni disposte da sentenze:

- a. dei tribunali militari;
- b. del Tribunale penale federale.

² Se si applicano disposizioni della sezione 2 o 4, le sanzioni disposte dal tribunale militare o dal Tribunale penale federale sono considerate ordinate dal tribunale del Cantone competente per l'esecuzione secondo l'articolo 212 della procedura penale militare del 23 marzo 1979³⁰ o secondo l'articolo 241 della legge federale del 15 giugno 1934³¹ sulla procedura penale. I tribunali militari e il Tribunale penale federale rimangono tuttavia competenti per le decisioni di cui agli articoli 6 capoverso 4 secondo periodo, 7 capoverso 2, 9 capoverso 1 ultimo periodo, 10 capoverso 2 e 11 capoverso 2.

³ Sono fatte salve normative speciali in altri atti federali concernenti l'indennizzo dei Cantoni per tale esecuzione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra II 1 dell'all. all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

³⁰ RS 322.1

³¹ [CS 3 286; RU 1971 777 cifra III n. 4; 1974 1857 all. n. 2; 1978 688 art. 88 n. 4; 1979 1170; 1992 288 all. n. 15, 2465 all. n. 2; 1993 1993; 1997 2465 all. n. 7; 2000 505 cifra I n. 3, 2719 cifra II n. 3, 2725 cifra II; 2001 118 cifra I n. 3, 3071 cifra II n. 1, 3096 all. n. 2, 3308; 2003 2133 all. n. 9; 2004 1633 cifra I n. 4; 2005 5685 all. n. 19; 2006 1205 all. n. 10; 2007 6087; 2008 1607 all. n. 1, 4989 all. 1 n. 6, 5463 all. n. 3; 2009 6605 all. cifra II n. 3. RU 2010 1881 all. 1 cifra I n. 1].
Vedi ora il Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0).

1. ordinanza (1) del 13 novembre 1973³² sul Codice penale svizzero (OCP 1);
2. ordinanza (2) del 6 dicembre 1982³³ sul Codice penale svizzero (OCP 2);
3. ordinanza (3) del 16 dicembre 1985³⁴ sul Codice penale svizzero (OCP 3).

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

³² [RU 1973 1841; 1983 1616; 1990 518]

³³ [RU 1982 2237]

³⁴ [RU 1985 1941; 1990 519; 1995 5273; 1998 882; 2001 3307]

